DR. PAOLO CHIARUTTINI
NOTAIO IN VENEZIA
REP. 17606 DEL 18/6/98

Repertorio n. 12204 Raccolta n. 4639

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 15 NOVEMBRE 1999

DEL CONSORZIO VENEZIA NUOVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore undici e trentacinque, presso la sede del Consorzio Venezia Nuova, in Venezia, San Marco 2803, avanti a me dr. Alberto Gasparotti, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni avendovi il Comparente col mio consenso rinunciato, è presente il Signor

- **dr. Franco Carraro**, nato a Padova il 6 dicembre 1939, residente in Roma, Via di Porta San Pancrazio n. 32, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consorzio Venezia Nuova, con sede in Venezia, San Marco 2803, iscritto alla Registro Imprese di Venezia al n. 21075, codice fiscale 05811860583.

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di essere convenuto in questo giorno, luogo ed ora, per partecipare alla riunione dei membri del Consiglio Direttivo del Consorzio predetto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. **Modifica, integrazione ed aggiornamento degli articoli 1, 6 e 8 dello Statuto Consortile:**
2. **Approvazione del nuovo Statuto Consortile.**

Assume la Presidenza del Consiglio Direttivo il dr. Franco Carraro il

quale,

c o n s t a t a t a

a) la presenza dei signori:

- Dr. Franco Carraro	Presidente e per delega del Consigliere ing. Dario Crespi;
- Ing. Alessandro Mazzi	Vice Presidente;
- Dr. Romeo Chiarotto	Consigliere;
- Ing. Giovanni Mazzacurati	Consigliere;
- Ing. Leonardo Petrilli	Consigliere;
- Ing. Guido Roncali	Consigliere;
- Ing. Salvatore Sarpero	Consigliere;
- Sig. Pio Savioli	Consigliere;
- Ing. Stefano Tomarelli	Consigliere e per delega del Consigliere ing. Paolo Bruno;
- Dr. Francesco Giordano	Segretario.

b) la presenza del dr. Roberto Pravatà, Vice Direttore Vicario del Consorzio;

c) le regolari deleghe, che si conservano agli atti del Consorzio, conferite:

- dall'ing. Paolo Bruno all'ing. Stefano Tomarelli;
- dall'ing. Dario Crespi al dr. Franco Carraro;

d) la valida convocazione del Consiglio avvenuta via telex in data 25 ottobre 1999;

d i c h i a r a

il Consiglio Direttivo validamente costituito, atto quindi a deliberare

sugli argomenti posti all'ordine del giorno e invita me Notaio a redigere il verbale della riunione.

1. Modifica, integrazione ed aggiornamento degli articoli 1, 6 e 8 dello Statuto Consortile.

Il Presidente procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, premettendo che ai Consiglieri è stata fornita specifica documentazione in ordine agli argomenti in esame.

1.1 - Aggiornamento della qualificazione del Consorziato "Consorzio Italvenezia".

Il Presidente ricorda che le Imprese che costituiscono il "Consorzio Italvenezia" non fanno più parte del "Gruppo Iri-Fintecna" e che, pertanto, si ravvisa la necessità di stralciare la qualificazione di appartenenza così come espressa nello Statuto vigente.

1.2 - Aggiornamento della denominazione dei Consorziati "Ferrocemento-Recchi S.p.A." e "Consorzio Veneto di Lavoro in breve CO.VE.LA.". Disposizione in ordine alfabetico delle denominazioni dei Consorziati (art. 1, I comma e art. 6, III comma).

Il Presidente informa che:

- il Consorziato Ferrocemento-Recchi S.p.A. ha comunicato che, con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini di Roma (rep. 57956) del 21 luglio 1999, ha conferito il ramo d'azienda denominato "Costruzioni in appalto di Opere Civili ed Industriali Pubbliche e Private" nella "Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A." con sede in Roma, Via Salaria n. 1039, precisando che, a far data dalle ore 23,59 del 31 luglio 1999, tutti i rapporti attivi e passivi inerenti

lo stesso ramo d'azienda sono stati trasferiti alla "Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A." che ne ha acquisito la piena titolarità;

- il Consorziato Consorzio Veneto di Lavoro - CO.VE.LA. ha comunicato che, con atto autenticato dal Notaio Remo Holler di Padova (rep. 78823) il 6 febbraio 1999 ha ceduto il ramo d'azienda concernente i lavori assegnati dal Consorzio Venezia Nuova alla propria consorziata "Consortile Venezia Lavori - CO.VE.LA. S.c. a r.l.", con sede in Padova, Via Armistizio n. 45.

Conseguentemente il Presidente rileva la necessità di provvedere alla conseguente modifica dell'articolo 1, primo comma, dello Statuto Consortile rettificando la denominazione del Consorziato "Ferrocemento-Recchi S.p.A." in "Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A." e del Consorziato "Consorzio Veneto di Lavoro in breve CO.VE.LA." in "Consortile Venezia Lavori - CO.VE.LA. S.c. a r.l.".

Il Presidente informa che, in occasione degli aggiornamenti, di cui al punto 1.1. e 1.2., i Consorziati verranno indicati ed ordinati per priorità alfabetica sia nell'articolo 1, I comma, che nell'art. 6, III comma.

1.3 - Conferma della denominazione Consortile nell'originaria "Consorzio Venezia Nuova" (art. 1, I comma).

Il Presidente informa dell'opportunità di confermare l'originaria denominazione del Consorzio in "Consorzio Venezia Nuova" anche nell'ambito dell'art. 1 dello Statuto Consortile.

1.4 - Aggiornamento dell'articolo 6, commi I, II, III, V, VI, VII e

VIII.

Il Presidente illustra i motivi per i quali si considera opportuno:

- riunire in un comma unico il primo (I) e secondo (II) comma dell'articolo 6 del vigente Statuto;
- stralciare nel terzo (III) comma la qualificazione del "Consorzio Italvenezia" espressa nell'inciso (Gruppo IRI-Fintecna);
- modificare nel terzo (III) comma la denominazione del Consorziato "Ferrocemento-Recchi S.p.A." in "Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A." e del Consorziato "Consorzio Veneto di Lavoro in breve CO.VE.LA." in "Consortile Venezia Lavori - CO.VE.LA. S.c. a r.l.";
- accorpare, in un unico comma, i commi V, VI, VII e VIII del vigente articolo 6 dello Statuto pur senza apportare alcuna modifica o integrazione ai testi in vigore.

1.5 - Integrazione delle modalità di convocazione del Consiglio Direttivo (art. 8, VII comma).

Il Presidente fa presente l'evidente opportunità di prevedere quale valida modalità di convocazione del Consiglio Direttivo anche l'uso del telefax che ha, ormai, del tutto sostituito l'obsoleto telex. Conseguentemente rileva la necessità di modificare la dizione dell'articolo 8, settimo comma.

1.6 - Aggiornamento dell'art. 8 commi IX e XI.

Infine il Presidente informa che, nel procedere alla revisione degli articoli dello Statuto oggetto del primo punto all'ordine del giorno, si è ritenuto opportuno aggiornare e chiarire l'espressione dei commi IX

e XI dell'articolo 8 dello Statuto senza, con ciò, modificare la sostanza delle norme statutarie interessate.

Terminata l'esposizione del dr. Franco Carraro e dopo breve dibattito il Consiglio Direttivo, accogliendo le proposte del Presidente, all'unanimità,

d e l i b e r a

1) di apportare all'articolo 1, primo (I) comma e all'articolo 6, terzo (III) comma, dello Statuto le modifiche necessarie al fine di rettificare:
   - la qualificazione del Consorziato "Consorzio Italvenezia" stralciando l'inciso "(Gruppo Iri-Fintecna)";
   - la denominazione del Consorziato "Ferrocemento-Recchi S.p.A." in "Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.";
   - la denominazione del Consorziato "Consorzio Veneto di Lavoro in breve CO.VE.LA." in "Consortile Venezia Lavori - CO.VE.LA. S.c. a r.l.";
   - l'esposizione in ordine alfabetico dell'elenco dei Consorziati;
2) di confermare, nell'articolo 1 dello Statuto, la denominazione Consortile di "Consorzio Venezia Nuova";
3) di approvare la nuova formulazione, in unico comma, delle previsioni dei vigenti commi I e II dell'articolo 6 dello Statuto Consortile;
4) di approvare l'accorpamento, in unico comma, dei commi V, VI, VII VIII dell'articolo 6 dello Statuto Consortile;
5) di approvare la modifica concernente le modalità di convocazione

del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova che potranno effettuarsi anche mediante telefax e, conseguentemente, di aggiornare in tal senso l'articolo 8, VII comma, dello Statuto Consortile;

6) di accogliere ed approvare l'aggiornamento dell'articolo 8 dello Statuto Consortile commi IX e XI;

7) di approvare, conseguentemente, gli articoli 1, 6 e 8 nella seguente definitiva formulazione:

Articolo 1

COSTITUZIONE.

Il Consorzio fra le Imprese "Consorzio G.R.V.-Grandi Restauri Veneziani", "Consorzio Italvenezia", "Consorzio Veneto Cooperativo in breve CO.VE.CO.", "Consortile Venezia Lavori - CO.VE.LA. S.c. a r.l.", "GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A.", "IMPREGILO S.p.A.", "MAZZI Impresa Generale Costruzioni S.p.A.", "SAIPEM S.p.A.", "SAN MARCO Consorzio Costruttori Veneti", "Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.", con attività esterna, costituito ai sensi degli articoli 2612 e seguenti codice civile, denominato "CONSORZIO VENEZIA NUOVA" è retto dalle seguenti norme e da quelle stabilite dagli articoli 2602 e seguenti codice civile.

Il Consorzio agisce in nome proprio ma per conto dei consorziati.

Articolo 6

FONDO CONSORTILE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

Il Fondo Consortile è fissato in lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) e potrà essere elevato con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote di partecipazione al Consorzio si intendono così fissate:

- CONSORZIO G.R.V.-Grandi Restauri Veneziani	0,100%
- CONSORZIO ITALVENEZIA	18,500%
- CONSORZIO VENETO COOPERATIVO (Co.Ve.Co.)	2,775%
- CONSORTILE VENEZIA LAVORI-CO.VE.LA. S.c. a r.l.	1,850%
- GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A.	16,650%
- IMPREGILO S.p.A.	39,400%
- MAZZI Impresa Generale Costruzioni S.p.A.	1,850%
- SAIPEM S.p.A.	2,500%
- SAN MARCO Consorzio Costruttori Veneti	13,875%
- SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A.	2,500%

Nella stessa proporzione anzidetta saranno ripartite fra le Imprese consorziate le spese attinenti al funzionamento e alla gestione del Consorzio che potranno essere modificate per effetto delle delibere di cui agli articoli 12 e 13.

Il Consorzio potrà usufruire dei finanziamenti effettuati dai consorziati col rispetto delle seguenti modalità:

- il Consiglio Direttivo dovrà formalmente deliberare la richiesta di finanziamento esponendo i motivi che lo rendono necessario;
- i versamenti dovranno essere effettuati in conto aumento del Fondo Consortile e quindi proporzionalmente alla quota di partecipazione sottoscritta da ciascun consorziato;
- i capitali come sopra mutuati non potranno essere fruttiferi di interesse.

Successivamente e qualora l'Organo richiedente non ritenga necessario apportare i suddetti finanziamenti ad aumento del Fondo Consortile, gli stessi potranno essere ripetuti a ciascuno dei consorziati.

Articolo 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consorzio è amministrato e diretto dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri designati da ciascun Consorziato più il Presidente, qualora non sia prescelto tra i consiglieri designati dai Consorziati.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente.

Ogni componente del Consiglio Direttivo potrà delegare altra persona a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino a quando le Società Consorziate, che li hanno designati, non provvederanno a nuove designazioni da effettuarsi con atto scritto. Essi sono rieleggibili.

In caso venga a mancare qualcuno dei membri del Consiglio Direttivo, la Consorziata o le Consorziate cui spetta la designazione provvederanno tempestivamente alla sostituzione e comunque entro il termine di 10 giorni; in caso di ritardo in tale sostituzione, il Consiglio Direttivo potrà assumere la deliberazione di sua competenza, nelle persone dei membri restanti.

Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri a dipendenti del Consorzio o ad altra persona anche estranea al Consorzio stesso, fermo il conferimento al Presidente ed al Vice Presidente dei poteri di cui al

disposto dell'articolo 4 del presente atto.

Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di ciascun Consigliere, mediante comunicazione, anche e preferibilmente a mezzo telefax, a tutti i Consiglieri, 7 (sette) giorni prima della data della riunione con la indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la riunione potrà essere convocata con un preavviso di tre giorni. La riunione sarà comunque valida anche se non convocata nei modi di legge quando risultino presenti tutti i Consiglieri o loro delegati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di straordinaria ed ordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio e provvede inoltre alla approvazione della situazione patrimoniale alla data di chiusura di ogni esercizio annuale predisposto a norma dell'articolo 2615 bis del codice civile.

L'esercizio annuale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno. Nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo ciascun Consigliere interviene con la quota di partecipazione al Consorzio della Consorziata che lo ha designato. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di tanti Consiglieri in carica o delegati che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al Fondo Consortile.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice delle quote, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 14 e 17 del presente Statuto e ad eccezione delle deliberazioni inerenti la ripartizione dei lavori ma con l'esclusione di quelli non divisibili, l'affidamento delle cariche consortili, le quali dovranno essere prese al-

l'unanimità delle quote.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte in apposito libro e i verbali delle riunioni saranno inviati ai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare uno o più Comitati Tecnici, determinandone le relative attribuzioni.

2. Approvazione del nuovo Statuto Consortile.

Il Presidente, preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte, sottopone ad approvazione dei consiglieri il testo integrale dello Statuto Consortile recante le modifiche, integrazioni ed aggiornamenti accolti.

Il Consiglio, accolta la proposta del Presidente, all'unanimità,

d e l i b e r a

di approvare il nuovo Statuto sociale nel testo che viene allegato sub A) al presente verbale, esonerando me Notaio dal darne lettura.

Esauritesi le deliberazioni sui punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio alle ore undici e quarantacinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto l'atto presente e ne ho dato lettura al comparente che lo approva.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su dieci facciate e fin qui dell'undicesima di undici fogli.

F.to Dott. Franco Carraro

F.to Dott. Alberto Gasparotti notaio – L.S.

Allegato "A" al n. 4639 di raccolta.

DR. PAOLO CHIARUTTINI
NOTAIO IN VENEZIA
REP. 17606 DEL 18/6/98

STATUTO

TITOLO 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SEDE –

SCOPO – COMPITI E DURATA

Articolo 1

COSTITUZIONE

Il Consorzio fra le Imprese "Consorzio G.R.V. – Grandi Restauri Veneziani", "Consorzio Italvenezia", "Consorzio Veneto Cooperativo in breve CO.VE.CO.", "Consortile Venezia Lavori – CO.VE.LA. S.c. a r.l.", "Grandi Lavori Fincosit S.p.A.", "Impregilo S.p.A.", "Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A.", "SAIPEM S.p.A.", "SAN MARCO Consorzio Costruttori Veneti", "Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.", con attività esterna, costituito ai sensi degli articoli 2612 e seguenti codice civile, denominato "CONSORZIO VENEZIA NUOVA" è retto dalle seguenti norme e da quelle stabilite dagli articoli 2602 e seguenti codice civile.

Il Consorzio agisce in nome proprio ma per conto dei consorziati.

Articolo 2

SEDE

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Venezia, San Marco 2803 ove è istituito l'Ufficio destinato a svolgere l'attività con i terzi.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo la Sede e l'Ufficio destinato a svolgere l'attività con i terzi potranno essere trasferiti e potranno essere costituiti ovunque, e soppressi, sedi secondarie, filiali, uffici.

Agli effetti del presente atto e per tutti gli altri relativi, i Consorziati

eleggono domicilio presso la sede del Consorzio.

Articolo 3

SCOPO

Il Consorzio ha per scopo la realizzazione, in regime di concessione o di appalto, degli interventi promossi dalle Amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici centrali e locali per la salvaguardia di Venezia, in particolare non limitativamente a quelli previsti dall'art. 3 lett. a), c), d) e l) della Legge 798 del 29.11.1984.

Al Consorzio sono demandati, nell'ambito del suo oggetto - in particolare, ma senza che l'elencazione sia tassativa e senza alcuna limitazione per attività non specificate - i seguenti compiti:

a) la stipulazione e la sottoscrizione di convenzioni e di tutti gli atti contrattuali occorrenti per la realizzazione dei suddetti interventi per la salvaguardia di Venezia;

b) la realizzazione dei suddetti interventi, sia direttamente, a mezzo di una organizzazione comune, sia per il tramite delle singole consorziate anche fra loro coordinate ed eventualmente costituite in associazione temporanea di imprese ovvero ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile;

c) il coordinamento e la disciplina dell'attività tecnica, economica, amministrativa ed esecutiva dei Consorziati, per quanto attiene l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio;

d) la cura dei rapporti con le Amministrazioni ed Enti interessati alla realizzazione degli interventi sopra citati;

e) tutto quanto necessario ed opportuno per il conseguimento dello

DR. PAOLO CHIARUTTINI
NOTAIO IN VENEZIA
REP. 17606 DEL 18/6/98

scopo consortile.

Articolo 4

COMPITI DEGLI ORGANI CONSORTILI

Al fine di realizzare nei rapporti tra i Consorziati l'oggetto del contratto, gli organi consortili dovranno in via principale:

a) curare che vengano messi a disposizione del Consorzio, in proporzione alle quote di partecipazione dei consorziati, i mezzi necessari per la esecuzione del mandato;

b) promuovere ed attuare ogni opportuna iniziativa per il compiuto svolgimento delle funzioni coordinatrici del Consorzio;

c) vigilare affinché le attività poste in essere in esecuzione degli obblighi derivanti dalle concessioni e/o appalti assunti siano eseguite con il rispetto di tutte le norme e siano conformi alle convenzioni, contratti e relative prescrizioni e capitolati stipulati, esigendo eventualmente dai Consorziati le adeguate garanzie (anche di natura fidejussoria);

d) riferire ai singoli Consorziati l'esito delle attività esterne svolte in relazione al precedente art. 3;

e) provvedere al riparto tra i Consorziati anche tra loro coordinati ai sensi dell'art. 3, secondo i criteri che saranno fissati dal Consiglio, delle prestazioni e delle attività relative alle commesse acquisite;

f) provvedere direttamente alla realizzazione, in tutto o in parte, dei lavori acquisiti, anche a mezzo di una eventuale organizzazione comune;

g) affidare eventualmente a terzi la realizzazione di parte dei lavori

acquisiti.

Le società consorziate assumono l'obbligo, ciascuna per quanto la riguarda, di rispettare e far proprie le determinazioni degli organi consortili, regolarmente assunte, e di uniformare ad esse il proprio comportamento.

Esse si obbligano, inoltre, in proprio e pro-quota, a mettere a disposizione del Consorzio personale, servizi, mezzi materiali e finanziari necessari al funzionamento del Consorzio stesso.

Articolo 5

DURATA

La durata del Consorzio avrà termine il 31.12.2002.

Tale termine potrà comunque essere prorogato con deliberazione unanime dei Consorziati in relazione alle esigenze di compiuta realizzazione dell'oggetto del Consorzio e si intende comunque prorogato di diritto per il tempo necessario per l'adempimento degli impegni contrattuali assunti dal Consorzio.

TITOLO II

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FONDO CONSORTILE - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Articolo 6

FONDO CONSORTILE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il Fondo consortile è fissato in 500.000.000 (cinquecentomilioni) di lire e potrà essere elevato con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote di partecipazione al Consorzio si intendono così fissate:

- CONSORZIO G.R.V. – Grandi Restauri Veneziani 0,100%

- CONSORZIO ITALVENEZIA	18,500%
- CONSORZIO VENETO COOPERATIVO (Co.Ve.Co.)	2,775%
- CONSORTILE VENEZIA LAVORI-CO.VE.L.A S.c. a r.l.	1,850%
- GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A.	16,650%
- IMPREGILO S.p.A.	39,400%
- MAZZI Impresa Generale Costruzioni S.p.A.	1,850%
- SAIPEM S.p.A.	2,500%
- SAN MARCO Consorzio Costruttori Veneti	13,875%
- SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A.	2,500%

Nella stessa proporzione anzidetta saranno ripartite fra le Imprese consorziate le spese attinenti al funzionamento e alla gestione del Consorzio che potranno essere modificate per effetto delle delibere di cui agli articoli 12 e 13.

Il Consorzio potrà usufruire dei finanziamenti effettuati dai consorziati col rispetto delle seguenti modalità:

- il Consiglio Direttivo dovrà formalmente deliberare la richiesta di finanziamento esponendo i motivi che lo rendono necessario;
- i versamenti dovranno essere effettuati in conto aumento del Fondo consortile e quindi proporzionalmente alla quota di partecipazione sottoscritta da ciascun consorziato;
- i capitali come sopra mutuati non potranno essere fruttiferi di interesse.

Successivamente e qualora l'Organo richiedente non ritenga necessario apportare i suddetti finanziamenti ad aumento del Fondo consortile, gli stessi potranno essere ripetuti a ciascuno dei consorziati.

Articolo 7

OBBLIGHI DEL CONSORZIO E DEI CONSORZIATI

Le obbligazioni nei confronti degli Enti committenti, derivanti dall'affidamento dei lavori al Consorzio, vengono assunte dal Consorzio stesso in proprio ma per conto delle singole Consorziate e l'esecuzione di ciascuna opera è considerata unica ed indivisibile, cosicché le Consorziate sono solidamente obbligate per l'opera intera, intendendosi l'eventuale frazionamento fra le Consorziate medesime rilevante esclusivamente ai fine dei loro rapporti interni. Per quanto concerne le responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2615 codice civile.

Nell'ipotesi in cui una delle Società consorziate, nell'esecuzione dei lavori e delle attività ad essa affidati, dovesse risultare inadempiente e quindi dar luogo al pagamento di penalità e/o ad una responsabilità per danni a carico anche delle altre Consorziate, la prima dovrà sollevare le altre da ogni conseguenza dannosa.

Salvo quanto previsto all'art. 15, il Consiglio Direttivo ha preliminarmente il potere di suggerire la soluzione di eventuali controversie.

Qualora il Consiglio Direttivo assegni parte della opere alle Consorziate ciascuna di queste resta indipendente e, subordinatamente a quanto previsto nel presente atto, conserva la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione della quota di lavori ed attività di propria competenza e responsabilità e per tale quota assume tutti i rischi e gli impegni di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale.

Pertanto le Consorziate si impegnano, per le quote di loro competenza, a valutare e redigere i relativi preventivi tecnico-economici, studiando le soluzioni più idonee per consentire la realizzazione dei lavori e delle attività.

Resta inteso che le Consorziate, come sopra detto, sono responsabili per le quote di rispettiva competenza e di loro valutazione diretta sotto l'aspetto sia tecnico che economico non avendo diritto ad alcun altro compenso se non quanto previsto nei documenti contrattuali con il Committente e dagli accordi con il Consorzio.

Pertanto il Consorzio non è responsabile dei risultati di gestione che ottengono le singole Società in relazione alle prestazioni di lavori ed attività da loro espletati.

TITOLO III

CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

DIREZIONE RAPPRESENTANZA

Articolo 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consorzio è amministrato e diretto dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri designati da ciascun Consorziato più il Presidente, qualora non sia prescelto tra i consiglieri designati dai Consorziati.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente.

Ogni componente del Consiglio Direttivo potrà delegare altra persona a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino a quando le

Società Consorziate, che li hanno designati, non provvederanno a nuove designazioni da effettuarsi con atto scritto. Essi sono rieleggibili.

In caso venga a mancare qualcuno dei membri del Consiglio Direttivo, la Consorziata o le Consorziate cui spetta la designazione provvederanno tempestivamente alla sostituzione e comunque entro il termine di 10 giorni; in caso di ritardo in tale sostituzione, il Consiglio Direttivo potrà assumere la deliberazione di sua competenza, nelle persone dei membri restanti.

Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri a dipendenti del Consorzio o ad altra persona anche estranea al Consorzio stesso, fermo il conferimento al Presidente ed al Vice Presidente dei poteri di cui al disposto dell'articolo 4 del presente atto.

Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di ciascun Consigliere, mediante comunicazione, anche e preferibilmente a mezzo telefax, a tutti i Consiglieri, 7 (sette) giorni prima della data della riunione con la indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la riunione potrà essere convocata con un preavviso di tre giorni. La riunione sarà comunque valida anche se non convocata nei modi di legge quando risultino presenti tutti i Consiglieri o loro delegati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di straordinaria ed ordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio e provvede inoltre alla approvazione della situazione patrimoniale alla data di chiusura di ogni esercizio annuale predisposto a norma dell'articolo

2615 bis del codice civile.

L'esercizio annuale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno. Nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo ciascun Consigliere interviene con la quota di partecipazione al Consorzio della Consorziata che lo ha designato. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di tanti Consiglieri in carica o delegati che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al fondo consortile.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice delle quote, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 14 e 17 del presente Statuto e ad eccezione delle deliberazioni inerenti la ripartizione dei lavori ma con l'esclusione di quelli non divisibili, l'affidamento delle cariche consortili, le quali dovranno essere prese all'unanimità delle quote.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte in apposito libro e i verbali delle riunioni saranno inviati ai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare uno o più Comitati Tecnici, determinandone le relative attribuzioni.

Articolo 9

PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e saranno rinnovati o sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

DIREZIONE OPERATIVA

La Direzione Operativa del Consorzio è affidata ad un Direttore scelto dal Consiglio Direttivo, che ne definirà i poteri, nell'ambito dei Com-

ponenti il Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 11

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale del Consorzio, di fronte a terzi o in giudizio, spetta al Presidente e al Vice Presidente. Sono conferite al Presidente e al Vice Presidente - con firma disgiunta tra loro - tutti i più ampi poteri e facoltà inerenti, necessarie, utili ed opportune, nessuna esclusa od eccettuata per eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ed il Vice Presidente possono porre in essere quanto necessario, utile e richiesto dal conseguimento dell'oggetto consortile, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - SUBENTRO -

AMMISSIONE - SCIOGLIMENTO

Articolo 12

RECESSO

Nessuno dei Consorziati potrà recedere senza il consenso degli altri e delle Amministrazioni con le quali siano stati stabiliti rapporti di committenza.

Articolo 13

ESCLUSIONE - SUBENTRO

La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura di procedura di concordato anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, di fallimento, una volta accertata dal Consiglio Direttivo, comportano di diritto l'esclusione del Consorziato cui si riferiscono.

Nel caso di trasferimento del pacchetto di maggioranza delle azioni e/o delle quote di una delle Società consorziate, il Consiglio Direttivo, anche in deroga al disposto dell'art. 2610 codice civile, potrà deliberare la esclusione del Consorziato nei confronti del quale si sia verificato il trasferimento.

Nei suddetti casi, il Consiglio Direttivo potrà, ove necessario, e con il consenso della Committente, chiamare a far parte del Consorzio altra Impresa che si obblighi ad accettare il presente Statuto ed a proseguire nell'esecuzione di lavori eventualmente assegnati dal Consiglio Direttivo al Consorziato escluso.

Articolo 14

AMMISSIONE NUOVI CONSORZIATI E TRASFERIMENTO QUOTE

Il Consiglio Direttivo potrà con deliberazione unanime, e salvo benestare da parte dell'Amministrazione committente, ammettere altre Imprese al Consorzio.

Il trasferimento della quota di partecipazione tra le Consorziate è ammesso senza condizione alcuna salvo benestare da parte dell'Amministrazione committente.

Articolo 15

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del Consorzio è disciplinato dall'art. 2611 codice civile.

Al momento della verificazione di una causa di scioglimento, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore per la definizione dei rapporti

in corso e per la ripartizione del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun Consorziato.

TITOLO V

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 16

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni eventuale divergenza e/o controversia sul presente Statuto, sulla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o attuazione che potesse insorgere tra le Parti, o tra una o più di esse e il Consorzio, verrà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri le cui decisioni - comunicate anche mediante semplici lettere raccomandate - le Parti si impegnano a considerare come espressione della propria comune volontà e a darvi esecuzione con ogni atto ed adempimento a ciò idoneo. Gli arbitri, che giudicheranno entro novanta giorni, in Roma, secondo equità e senza formalità di rito, saranno nominati tutti dalle parti di comune accordo o, in difetto di tale accordo, entro trenta giorni dalla richiesta, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza della Parte più diligente.

Articolo 17

MODIFICHE STATUTARIE

Tutte le modifiche al presente atto saranno apportate con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo.

Ogni qualvolta nel presente Statuto si parla di "Impresa", per patto espresso tra le parti si deve intendere indicato con tale termine sia le imprese individuali o costituite sotto forma di società sia ogni singolo

consorzio o associazione di imprese, anche se raggruppano a loro volta più imprese.

Articolo 18

Il presente Statuto sarà depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2612 codice civile ed il relativo estratto sarà pubblicato a norma di legge.

F.to Dott. Franco Carraro

F.to Dott. Alberto Gasparotti notaio – L.S.